Allegato "A" alla delibera di Consiglio Provinciale n° 22 del 11-09-2013

Provincia di Latina

STATUTO

della

AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO

DELLA PROVINCIA DI LATINA

ART. 1

(Costituzione)

1.1 Su iniziativa della Provincia di Latina è costituita una società per azioni, senza scopo di lucro, a totale partecipazione pubblica locale, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, operante nell'ambito di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo il modello dell'in house providing, così come regolato dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia.

1.2 La Società assume la seguente denominazione:

"AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA - SOCIETA' PER AZIONI", più brevemente indicata ***"LATINA FORMAZIONE E LAVORO SPA"***

ART.2

(Sede e durata)

2.1 La Società ha sede legale in Latina.

2.2 La durata della Società è a tempo indeterminato.

2.3 I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno centottanta giorni.

ART. 3

(Oggetto sociale)

3.1 La Società non ha fini di lucro ed opera quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia di Latina sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata nonché, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe e funzioni trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della L.R. n° 23 del 25 febbraio 1992 e della L.R. n° 14 del 06 agosto 1999 nonché dei successivi atti attuativi. In stretta relazione con la Provincia di Latina, la Società svolge la funzione di strumento operativo anche per la gestione di risorse economiche eventualmente conferite dalla Provincia stessa e derivate da specifiche deleghe regionali. Più in generale la Società svolge una funzione di servizio a tutto il contesto provinciale: sistema produttivo, sistema dell'istruzione, sistema universitario, sistema del privato sociale. In tal senso la Società opera finalizzando in primo luogo la propria programmazione a quell'area di interventi formativi più direttamente indirizzati all'assolvimento di diritti/doveri quali: l'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione e formazione, l'obbligo formativo previsto dalla tipologia contrattuale dell'apprendistato e da altre tipologie contrattuali, l'orientamento previsto dalle funzioni relative

alle politiche del lavoro e come strumento di politica attiva e quant'altro previsto dalle normative vigenti e in divenire. La Società indirizza la propria offerta formativa verso quelle tipologie di interventi finalizzati a garantire ai cittadini, occupati e non, l'accesso a professioni non diversamente regolamentate da normative regionali o nazionali, ovvero per l'acquisizione di titoli che consentano l'esercizio di specifici mestieri. Inoltre potrà operare, in raccordo e collaborazione con altri organismi di natura pubblica o privata, per assolvere a specifiche richieste finalizzate a garantire forme di educazione e formazione continua e degli adulti, siano essi occupati che in cerca di occupazione. La Società realizza tali interventi sia con il concorso di risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio e di altri Enti Locali.

3.2. La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.

3.3. La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi

genere nell'interesse di terzi.

3.4. La Società ricopre una funzione eminentemente attuativa. La Provincia esercita quindi in esclusiva tutte le funzioni conferite dalle normative vigenti.

ART. 4

(Capitale sociale ed azioni)

4.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) suddiviso in n. 1.000 (mille) azioni.

4.2 Le azioni, pari a Euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) ciascuna, sono nominative, indivisibili, conferiscono al possessore uguali diritti ed ognuna dà diritto ad un voto.

4.3 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

4.4 La Provincia di Latina detiene, di norma, il cento per cento del capitale sociale; la quota di partecipazione della Provincia di Latina non potrà in alcun caso essere inferiore all'80 % (ottanta per cento).

4.5 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con maggioranza dell'80% (ottanta per cento), sia in prima che in seconda convocazione. Le azioni di nuova emissione possono essere offerte unicamente ad altri Enti locali: in ogni caso, la partecipazione della Provincia di Latina non può risultare inferiore all'80 % (ottanta per cento). Le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti alle condizioni ed ai termini stabi-

liti dalla stessa assemblea straordinaria dei soci e nel rispetto del limite stabilito al punto 4.4 e delle norme di legge; in caso di mancata o parziale sottoscrizione di esse, verranno offerte ad eventuali nuovi soci, e, comunque, ad Enti locali.

ART. 5

(Trasferimento delle azioni e diritto di prelazione)

5.1 Non è, comunque e in alcuna forma, consentito il trasferimento delle azioni a privati.

5.2 In caso di trasferimento delle azioni è fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci. Il Socio che intenda cedere le proprie azioni ovvero trasferire i diritti di opzione sulle emittenti azioni, in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 4 del presente statuto, dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci, inviando all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R., l'offerta di prelazione che deve contenere:

1 - l'indicazione delle Azioni, nonché dei diritti di opzione che intende cedere;

2 - le generalità del potenziale acquirente;

3 - il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le Azioni verrebbero alienate.

5.3 Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'Amministratore Unico o il Presidente del Con-

siglio di Amministrazione dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci.

Questi ultimi, dovranno inviare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro giorni trenta dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata A.R., la comunicazione di risposta con l'indicazione che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate nell'offerta.

5.4 L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di prezzo, indicate dal socio offerente. Non sono ammesse accettazioni parziali dell'offerta di prelazione.

5.5 In caso di ricevimento di due o più risposte, le azioni o i diritti verranno attribuite in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale.

5.6 Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R., al socio offerente la comunicazione di risposta ricevuta, ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione.

5.7 Unitamente all'invio di detta comunicazione, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inviare, previa verifica delle condizioni di cui al pre-

cedente punto 5.6, al socio offerente la propria autorizzazione al perfezionamento del negozio con il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione ovvero con il terzo indicato nell'offerta di prelazione.

5.8 L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato entro sessanta giorni successivi al ricevimento dell'Autorizzazione.

5.9 Il socio offerente, entro giorni dieci dall'atto negoziale, dovrà comunicare all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'avvenuta stipula e nel contempo fornirne prova a mezzo di copia conforme dell'atto stesso.

5.10 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta la nullità degli atti di cessione delle azioni e di ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione del socio, con conseguente inefficacia ed inopponibilità degli stessi nei confronti della Società.

ART. 6

(Obbligazioni)

6.1 La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative o convertibili, per un importo complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale versato, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, comunque, subordinatamente all'esistenza

contabile di detti valori. Sono comunque fatte salve le deroghe ai suddetti limiti secondo le leggi vigenti.

ART. 7

(Contributi)

7.1 L'Assemblea ordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci di contributi, in denaro o in natura, da apportare in apposito fondo e destinati alla copertura delle spese di gestione o a coperture di perdite o effettuati in conto investimenti.

7.2 L'importo dei contributi, proporzionali al numero delle azioni possedute da ciascun socio, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di programmi formulati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Detti contributi diverranno vincolanti nei confronti dei soci solo dal momento in cui potranno essere assunti a carico dei rispettivi bilanci, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti.

7.3 I soci che hanno espresso in Assemblea voto contrario alla contribuzione e non provvedono al relativo versamento dovranno recedere dalla Società entro il termine fissato per il versamento. In ogni caso, i soci che non provvedono al versamento della quota di contributo loro spettante nei termini stabiliti dall'assemblea decadono automaticamente dalla qualità di socio. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione

potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati. La Società potrà ricevere comunque contributi sotto qualsiasi forma erogati sia da enti pubblici che privati, nonché da persone fisiche, in qualità di soci o meno.

ART.8

(Assemblee)

8.1 L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche i dissenzienti e gli assenti.

8.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 20. L'assemblea straordinaria è convocata quando ne ricorrano le condizioni.

8.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e comunque nell'ambito della Provincia di Latina.

8.4 In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 9

(Costituzione dell'Assemblea)

9.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

9.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Provincia di Latina. Essa viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguale anzianità di carica prevale quello più anziano d'età. La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata tramite lettera raccomandata A.R., telegramma o, comunque, con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza. Si dovrà, con lo stesso avviso, fissare anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente

costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.3 L'assemblea straordinaria delibera, fatto salvo il disposto dell'art. 2369 c.c., sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80 % (ottanta per cento) del capitale sociale.

9.4 Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate da quei soci che, anche congiuntamente, possiedono azioni aventi diritto di voto pari al cinque per cento del capitale sociale.

ART. 10

(Presidenza dell'Assemblea)

10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altro componente dell'Assemblea designato a maggioranza dall'Assemblea stessa.

10.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, a meno che il verbale non sia, ovvero debba essere, redatto ai sensi di legge da un Notaio.

ART. 11

(Competenze dell'Assemblea)

11.1 L'assemblea ha tutte le competenze attribuite per legge, fermo il controllo analogo ai sensi del successivo Articolo 23

ed è altresì competente per decisioni in merito a:

investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o del budget approvati;

acquisti, alienazioni e permute di beni immobili;

assunzioni di partecipazioni ed interessenze.

ART. 12

(Intervento in assemblea)

12.1 L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 c.c. e successive modifiche ed integrazioni.

12.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

12.3 Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in Assemblea.

ART. 13

(Organo Amministrativo)

13.1 La società può essere amministrata da:

a) un Amministratore Unico;

b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Art. 14

(Nomina, durata, revoca e decadenza degli Amministratori)

14.1. La nomina dell'Organo Amministrativo e dei componenti dello stesso spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo e per

il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Presidente della Provincia di Latina.

14.2 Se la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione esso è composto dal Presidente e da due consiglieri.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci, individuati nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società controllate dagli Enti Locali.

14.4. Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi o fino a revoca, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

14.5 Nell'ipotesi di amministrazione affidata congiuntamente a due amministratori, la revoca o la decadenza di uno dei due comporta automaticamente la decadenza dell'altro amministratore.

14.6 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per causa di morte o comprovata rinuncia, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

Art. 15

(Compensi spettanti agli Amministratori)

15.1 Gli emolumenti spettanti agli Amministratori sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute in re-

lazione della carica, nei limiti previsti dalla normativa vigente per le società partecipate da Enti locali.

ART. 16

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

16.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata, telegramma, e-mail o telefax indicanti l'ordine del giorno, spediti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione: in caso di comprovata urgenza, è sufficiente il preavviso di due giorni lavorativi.

16.2 Ogni sei mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per la relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguale anzianità di carica prevale quello più anziano d'età.

16.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, anche mediante strumento di telepresenza in grado di poter identificare i videopartecipanti dai consiglieri presenti e la possibilità degli uni e degli altri di intervenire attivamente al dibattito.

16.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei

presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare per specifica attribuzione, propri poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione, ad uno o più consiglieri come anche può conferire procure speciali o generali per determinati atti a terzi.

ART. 17

(Poteri dell'organo amministrativo)

17.1 All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'Assemblea per previsione di legge o di statuto e fermo restando il controllo analogo di cui al successivo Articolo 23 del presente statuto.

Art. 18

(Rappresentanza della Società)

18.1 Spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega conferita, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.: la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

ART. 19

(Direttore Generale e sue competenze)

19.1 Il Direttore Generale viene nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, che determina altresì la durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

19.2 Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed, in particolare, avvalendosi della struttura aziendale:

- la sovrintendenza alla complessiva gestione tecnica, amministrativa, economica ed operativa della società;
- l'adozione dei provvedimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prodotti;
- la predisposizione dello schema di bilancio e dei documenti di programmazione, da sottoporre all'organo amministrativo;
- la formulazione di proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo amministrativo;
- la partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- la direzione del personale della società, provvedendo, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e con altre forme contrattuali flessibili, adottando, altresì, i necessari provvedimenti nei confronti del personale e curando i rapporti con le organizzazioni e le rappresentanze sindaca-

li;

- la sovrintendenza all'espletamento di appalti di lavori, servizi e forniture nonché al conferimento di incarichi professionali necessari per il funzionamento della società, nel rispetto della normativa in materia;

- la stipula dei contratti deliberati dall'organo amministrativo;

- la firma della corrispondenza e degli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico.

19.3 Nell'ambito delle funzioni a lui assegnate, il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione che potrà conferirgli, con specifiche attribuzioni, il potere di rappresentare la società nell'ambito dei compiti affidatigli.

ART. 20

(Collegio Sindacale)

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, individuati nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società controllate dagli Enti Locali.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il primo collegio è nominato con l'atto costitutivo.

20.2 Il collegio sindacale assolve sia alle funzioni di vigilanza sia al controllo contabile della società, come previsto dalle disposizioni vigenti.

20.3 Le riunioni del collegio potranno avere luogo anche con mezzi telematici così come previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione al precedente art.15.

20.4 Al Collegio Sindacale sarà corrisposto annualmente un compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci per l'intero mandato, tenuto conto delle tariffe professionali dei rispettivi ordini di appartenenza.

ART. 21

(Bilancio)

21.1 L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

21.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione al bilancio, nonché dei documenti allegati richiesti dalla legge, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

21.3 Il bilancio di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione, previi gli adempimenti di legge, devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi centoventi giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

ART. 22

(Utili)

22.1 L'avanzo di gestione e/o eventuali utili risultanti dal

bilancio annuale, non potranno essere distribuiti, restando patrimonio della Società per il conseguimento degli scopi sociali.

ART.23

(Controllo dei soci)

23.1 La Provincia di Latina, all'occorrenza in modo coordinato con gli altri eventuali enti locali soci, esercita sulla società un controllo analogo a quello realizzato sui propri servizi, impartendo indirizzi vincolanti per l'organo amministrativo sugli obiettivi gestionali da perseguire, esprimendo autorizzazioni preventive su tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che l'organo amministrativo reputi necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed acquisendo dall'organo amministrativo tutti i dati e le informazioni ritenuti utili per monitorare l'andamento strategico-operativo ed economico-finanziario della gestione della società.

ART.24

(Scioglimento e liquidazione)

24.1 In caso di recesso o esclusione della Società il socio recedente ha diritto al solo rimborso della quota di capitale posseduto, al suo valore nominale. Addivenendosi allo scioglimento della Società, per sopravvenuto conseguimento degli scopi sociali o per qualsiasi altro motivo, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o

più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta oppure l'Assemblea non sia stata convocata, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del tribunale, su istanza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione in carica, o anche singolarmente da ciascun componente, o su proposizione del socio più diligente o dei Sindaci. In conseguenza delle variazioni apportate al presente Statuto in sede di assemblea straordinaria, svolta in conformità ed a seguito dei Decreti Legislativi n° 5 e 6 del 17 gennaio 2003, n° 37 del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e limitatamente alla modifica della durata della Società ed alla clausola di gradimento in caso di alienazione di partecipazioni, è riconosciuta ai Soci la facoltà di recedere della Società con un preavviso di almeno centottanta giorni (cfr. art. 2437 C.C.), qualora non abbiano concorso all'approvazione delle anzidette norme, anche disgiuntamente; sono fatte salve e confermate le clausole di recesso di cui agli Articoli 2 e 5 del presente Statuto e delle altre previste a norma di legge.

ART. 25

(Disposizioni generali)

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di società.